

Primo piano:

Mariano Croce, Andrea Salvatore,
L'indecisionista. Carl Schmitt oltre l'eccezione

Macerata, Quodlibet, 2020, ISBN 9788822905260, Euro 16, pp. 176

Tommaso Gazzolo, Stefano Pietropaoli (a cura di),
Il corvo bianco. Carl Schmitt davanti al nazismo

Macerata, Quodlibet, 2022, ISBN 9788822906120, Euro 28, pp. 544

RICCARDO CAVALLO

Schmitt? ... Poiché si tratta di uno dei pensieri più inventivi, più provocatori, più rappresentativi del ventesimo secolo (É. Balibar)

1. Carl Schmitt viene invitato a comparire dinanzi ad un tribunale, però, a differenza dei più celebri processi di Norimberga, il giurista renano non deve rispondere questa volta di «crimini di guerra» (cfr. C. Schmitt, *Risposte a Norimberga*, a cura di H. Quaritsch, Roma-Bari, Laterza, 2006). Una diversa e più insidiosa accusa di carattere intellettuale sembra pendere sulla sua testa: l'eccessiva enfasi posta sul legame eccezione/decisione. Muove da questo *immaginario* capo di imputazione l'indagine di Cro-

ce e Salvatore che si pongono dinanzi all'*affaire* Schmitt come due consumati investigatori nei confronti di un vero e proprio *cold case*. Alla sbarra si trova il celebre e controverso *Kronjurist* del Terzo Reich, reo di essersi compromesso con il regime e di aver costruito le sue fortune sulla categoria di eccezione da molti fraintesa e strumentalizzata politicamente. Precipuo scopo degli Autori non è, comunque, quello di «proporre nuove piste né ridiscutere i termini della condanna» (p. 7), quanto riuscire a superare la classica e ormai consolidata interpretazione che considera il pensiero di Schmitt appiattito sulla triade *eccezione, decisione e contrap-*

posizione amico-nemico. Tale linea interpretativa sarebbe viziata da un difetto *ab origine* consistente nel considerare il «decisionismo eccezionalista» come il tratto caratterizzante della riflessione di Schmitt, ben al di là del ristretto arco temporale, in cui avrebbe dovuto essere confinato: la *temperie* weimariana.

Rispetto a tale consolidato orientamento, Croce e Salvatore propongono un diverso, ma a tratti complementare, percorso di ricerca che valorizzi la dimensione istituzionalista assunta da Schmitt negli anni Trenta. Se tale aspetto non è certo una novità per gli esegeti dell'opera del giurista tedesco, la nuova visione qui proposta

retrodata la svolta istituzionalista schmittiana precisando come essa non si sviluppa *ex abrupto*, ma affondi le sue radici già nei suoi scritti giovanili, laddove tale linea emerge in molteplici e fino ad oggi forse impercettibili elementi che vengono sapientemente portati alla luce e ricomposti come tessere di un mosaico da Croce e Salvatore. Questi ultimi, mediante una sorta di *corpo a corpo* con alcuni testi considerati dagli studiosi del tutto marginali all'interno del discorso schmittiano, cercano di avvalorare tale interpretazione utilizzando una singolare tecnica argomentativa che può essere riassunta nei termini seguenti: Schmitt *contra* Schmitt. In altre parole, le prove addotte sia a carico, sia a discarico del giurista renano sono rinvenibili in entrambi i casi dalla stessa opera Schmitt. I fautori della corrente di pensiero c.d. *eccezionalista* (cfr. per tutti C. Galli, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna, il Mulino, 1996) intravedono una linea di continuità tra due noti e alquanto sviscerati scritti di Schmitt ritenuti l'uno come logica continuazione dell'altro: *Politische Theologie* (1922) e *Der Begriff des Politischen* (1927). Nello specifico, l'oscuro *incipit* del primo dei suddetti volumi «Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione» può essere finalmente messo a fuoco solo se osservato con la lente della coppia concettuale amico-nemico.

Accanto e in alternativa a questa diffusa interpretazione, Croce e Salvatore ne scorgono un'altra di stampo giusfilosofico (c.d. *concretista*) che, pur non disconoscendo il predetto legame, rilegge i suddetti saggi in un'ottica completamente diversa. Secondo tale approccio *Politische Theologie* non solo appare come un saggio sull'identità e l'unità del sistema giuridico, ma il prodotto della decisione non consiste nello stato di eccezione bensì in una situazione di normalità, mentre l'opposizione amico-nemico che affiora dalle pagine del *Begriff* non deve essere vista come il primato dell'inimicizia, ma come il presupposto imprescindibile per salvaguardare l'amicizia e la situazione di normalità da essa incarnata (cfr. E.W. Böckenförde, *Il concetto di «politico» come chiave per intendere l'opera giuspubblicistica di Carl Schmitt*, in Id., *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, a cura di G. Preterossi, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 115-136). A corroborare una siffatta ipotesi interpretativa sovengono anche altri scritti o contributi ritenuti, a torto, minori o, addirittura, irrilevanti nell'accidentato *iter* schmittiano che, al contrario, mostrerebbero, l'altra faccia del suo pensiero: l'ordinamento concreto.

Questa variante tedesca dell'istituzionalismo, una sorta di *decisionismo indecisionista*, si distingue sia dalla versione

elaborata nel *milieu* francese da Maurice Hauriou, sia da quella tracciata da Santi Romano nel contesto italiano. A detta di Croce e Salvatore, infatti, Schmitt presumibilmente per motivi opportunistici e mediante una rilettura della storia giuridica del tutto fuorviante e pretestuosa, avrebbe rinvenuto nell'espressione *ordine concreto* un sostituto adeguato per il termine *istituzione* (inviso peraltro alle gerarchie naziste) declinato, tuttavia, in un'accezione conservatrice e, per molti versi, illiberale (p. 118). Al di là di questo non trascurabile aspetto, ed evitando di ricadere nel *panistituzionalismo*, ovvero nell'errore speculare a quello *eccezionalista* criticato, in base al quale «Schmitt nasce e muore istituzionalista» (p. 12), per gli Autori, essere indecisionista, vuol dire, operare sì uno spartiacque netto con l'*eccezione*, ma senza mettere in ombra il *decisionismo* che, in realtà, assume una valenza normalizzante e/o stabilizzante. Pertanto, i giudici di questo ideale tribunale allestito da Croce e Salvatore, dopo aver provveduto alla preliminare valutazione di ogni elemento probatorio nonché di eventuali *circostanze del reato*, emettono il verdetto assolvendo Schmitt dall'accusa rivoltagli sul piano concettuale di «essere il mefistofelico e mellifluido aedo dell'*eccezione*» (p. 169).

2. Il rischio implicito nelle pagine di quest'opera potrebbe essere quello di neutralizzare il potenziale polemico insito nel pensiero di Schmitt che, invece, viene valorizzato nel volume collettaneo curato da Stefano Pietropaoli e Tommaso Gazzolo. Si pensi, ad esempio, a quanto scrive Carlo Galli, laddove afferma senza mezzi termini che «nemmeno nella fase istituzionalistica Schmitt può fare a meno del nemico: l'istituzione è sempre insidiata dall'esterno e dall'interno, e quindi esige un apporto politico che da sola non può esprimere. Lo sforzo di concretezza non diviene mai una teoria dell'equilibrio, o del funzionalismo, ma resta un'ontologia negativa, una concretezza polemica» (p. 37). Il saggio dell'autorevole studioso di Schmitt che apre il volume costituisce, a tutti gli effetti, un'utile bussola per orientarsi nell'intricato dedalo del pensiero schmittiano e del suo controverso rapporto con il nazionalsocialismo.

Tale *liaison dangereuse* costituisce una problematica, su cui gli esegeti dell'*opus* del giurista renano hanno da sempre dibattuto animatamente avventurandosi in battaglie ermeneutiche, ma anche in violenti scontri politici. Nonostante si tratti di un terreno piuttosto arato, tale rapporto viene affrontato in modo diverso da quello ormai usuale cercando di comprendere se le categorie elaborate da Schmitt

nel periodo del suo *engagement* nazista – senza tralasciare i suoi rapporti con la giuspubblicistica fascista (Stolzi) – possano essere feconde, ancora oggi, in un contesto caratterizzato dall'avvento delle post-democrazie. Pertanto non risulta peregrina l'intuizione di Giorgio Agamben che, nel commentare uno dei saggi più controversi del giurista tedesco *Staat, Bewegung, Volk* (1933), invitava gli studiosi a leggerlo non in maniera unilaterale come il segnale dell'imprescindibile compromissione di Schmitt con il nazionalsocialismo, ma anche alla stregua di un testo che delineava, per molti versi, i principi costituzionali delle società postdemocratiche del secolo ventesimo. Seguendo questa inedita pista di ricerca, alcuni dei contributi, si interrogano su temi e problemi giuridico-politici che, ben lungi dall'essere relegati in un tempo piuttosto remoto, trovano paradossalmente, nelle società post-democratiche, la loro attualità. Basti pensare alla crisi del positivismo e/o del costituzionalismo liberale, oppure ai rapporti tra diritto e potere nonché all'interrogativo schmittiano per eccellenza: com'è possibile ricostruire l'unità politica in una società lacerata da innumerevoli, e spesso, irrisolvibili contraddizioni.

L'occasione, comunque, per riaprire tale controverso dibattito sovviene – come osservano Gazzolo e Pietropaoli nell'*Introduzione* inti-

tolata, non a caso, *La posta in gioco* – dalla pubblicazione in Germania senza nessun commento o nota critica degli scritti schmittiani, alcuni ormai introvabili, risalenti proprio al discusso periodo 1933-1936 (cfr. C. Schmitt, *Gesammelte Schriften 1933-1936. Mit ergänzenden Beiträgen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs*, Berlin, Duncker & Humblot, 2021) che segna, per un verso, la breve ed effimera ascesa di Schmitt tra i ranghi del regime e, per l'altro, l'altrettanta rapida caduta, mediante un attacco condotto su un triplice fronte: dalla stampa militante, all'attività di *intelligence* e di polizia, passando per le comunicazioni riservate dall'apparato del partito (Ruschi). Si potrebbe allora provare, come spesso avvenuto in passato, ad analizzare il solo l'aspetto biografico, concentrarsi esclusivamente sulle opere di Schmitt, oppure soffermarsi su un unico nucleo problematico. A ben vedere, però, soltanto un approccio capace di guardare oltre questi angusti schemi, insistendo sulla complessità e sulle contraddizioni intrinseche al pensiero di Schmitt (cfr., tra gli altri, H. Hofmann, *Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999) può veramente portare linfa nuova a un dibattito inesterilitosi attorno a vecchi e stantii pregiudizi. Risulta allora certamente molto più stimolante soffermarsi sulla

vicenda biografica di Schmitt leggendola, però, tenendo ben a mente anche come alcune latitudini abbiano influenzato, più di ogni altra cosa, anche la sua riflessione. Si pensi ai luoghi dove è avvenuta la sua esperienza accademica nel periodo immediatamente precedente o coincidente con la sua collaborazione con i nazisti; in breve tempo Schmitt si sposta da una piccola ma abbastanza vivace sede universitaria come quella di Colonia, comunque paradigmatica per la sua parabola intellettuale (Mehring), a una molto più grande e prestigiosa, quale la Humboldt Universität di Berlino, allora incandescente laboratorio politico-culturale (Bendersky). Tale aspetto, lungi dall'essere il mero frutto di una peregrinazione accademica, andrebbe letto insieme alla sua possibilità di frequentare le *anticamere del potere*, luoghi in cui si decidono, al di là delle apparenze, le sorti di intere nazioni (Pyta). Allo stesso modo, il vissuto politico-intellettuale di Schmitt appare comprensibile solo attraverso un'immersione nelle pieghe di alcuni suoi contributi considerati ingiustamente occasionali (Alessiato, Gorla, Licatese) confrontandosi con concetti e categorie, a torto, ritenute prive di rilevanza scientifica o spesso lette in maniera unilaterale (Gregorio). Dall'intreccio inscindibile tra vita e opera del giurista tedesco emergono,

altresì, le affinità e divergenze con alcuni pensatori *così vicini, così lontani*, come il filosofo tedesco Walter Benjamin e il rabbino ebreo Jacob Taubes che, in un modo o nell'altro, hanno intrattenuto un fecondo e problematico rapporto con Schmitt (Curisatti).

Ne viene fuori un'immagine lontana da quella ormai stereotipata, ovvero molto più sfaccettata e in linea, con quanto ribadito, già da tempo, da studiosi avveduti, che ritengono quello schmittiano un pensiero che «predilige le zone di confine, dalle quali cogliere non tanto la struttura dell'ordine quanto le sue fratture, le linee lungo le quali l'ordine si spezza per poi ricomporsi di nuovo» (P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. IV, *L'età dei totalitarismi*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 49).